

Delibera n. 207/2020

Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023. Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 115/2020 per la risoluzione della controversia tra il gestore dell’aeroporto ed IBAR – Italian Board Airline Representatives ed easyJet Airlines Company Ltd. Conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017.

L’Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTE** le note del 18 dicembre 2019, assunte agli atti dell’Autorità ai prot. 16480/2019 e prot. 16481/2019, e la relativa documentazione a corredo, con cui la Società Gestione Aeroporto S.p.A. (di seguito: SOGAER), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 3 febbraio 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione, in lingua italiana e inglese, che SOGAER ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 13/2020 del 30 gennaio 2020, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017*”;

- VISTA** la nota del 26 maggio 2020, assunta agli atti al prot. 7641/2020 del 27 maggio 2020, con la quale SOGAER, nell’ambito dell’avviato procedimento, ha inviato all’utenza e all’Autorità:
- la documentazione relativa alla seconda proposta tariffaria;
 - la nota ENAC-PROT-25/05/2020-0051254-P, con la quale l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito: ENAC) ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dal gestore afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità nonché al Piano economico e finanziario, rimodulata per tener conto delle criticità legate all’emergenza COVID-19, rimanendo *“in attesa della comunicazione di eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche che dovessero pervenire dall’utenza in esito alle consultazioni, al fine di consentirne un riesame da parte dell’Ente”*;
- VISTE** le note del 15 giugno 2020, assunte agli atti al prot. 8611/2020 e al prot. 8615/2020, con cui SOGAER ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:
- la conclusione, in data 15 giugno 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2020-2023;
 - che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti aeroportuali”*;
 - la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;
- VISTI** la nota trasmessa dagli Uffici dell’Autorità a SOGAER il 29 giugno 2020 (prot. ART 9414/2020), recante una richiesta di chiarimenti e informazioni di carattere tecnico economico, ed il riscontro del gestore del 3 luglio 2020 (prot. ART 9683/2020), illustrato nel corso di un’audizione in collegamento audiovisivo tenutasi in data 3 luglio 2020 (prot. ART 10031/2020 del 9 luglio 2020);
- VISTE** le note pervenute all’Autorità da easyJet Europe GmbH, easyJet Switzerland SA, easyJet Airline Co. Ltd (di seguito: easyJet) in data 2 luglio 2020 (prot. ART 9668/2020 del 3 luglio 2020), e da IBAR–Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR) in data 3 luglio 2020 (prot. ART 9748/2020 del 6 luglio 2020) con cui easyJet e IBAR hanno presentato all’Autorità formale istanza di risoluzione della controversia per mancato accordo sulla proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mamei” di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023, chiedendo:
- *“di valutare, eventualmente di concerto con la Autorità di Regolazione Tecnica, se il Gestore abbia o meno rivisto con sufficiente profondità i propri piani di investimento per il quadriennio.*

- *di valutare se il mancato confronto con gli utenti (cfr Modello 2 , 4.1.3.6) sulla revisione dei piani di investimento sia o meno compatibile con le procedure definite dal modello vigente.*
- *di pronunciarsi in merito alla attendibilità delle previsioni di traffico e di prescrivere eventualmente una deroga temporanea alla possibilità che il Gestore applichi nel corso del periodo tariffario meccanismi di recupero (parametri Y, W) in caso di risultati inferiori alle previsioni elaborate dal Gestore stesso.*
- *di valutare se il rifiuto opposto dal Gestore, asseritamente per esigenze contabili, alla richiesta di applicare il meccanismo delle poste figurative sia compatibile con il principio di trasparenza enunciato dalla ACD e richiamato dagli stessi modelli.*
- *di prescrivere la temporanea esclusione delle spese relative all' emergenza COVID- 19, in attesa di determinazioni circa il possibile intervento di fondi pubblici".*

VISTO

che, con la citata nota prot. ART 9668/2020, easyJet ha inoltre chiesto all'Autorità:

- *"di vietare l'utilizzo del sistema di basket tariffario in quanto lesivo della concorrenza, discriminatorio e sproporzionato e di richiedere una riformulazione tariffaria;*
- *di prescrivere al Gestore la riformulazione tariffaria e una nuova consultazione";*

VISTA

la delibera n. 115/2020 del 10 luglio 2020, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023. Istanze di risoluzione della controversia presentate da easyJet Airlines Company Ltd e da IBAR – Italian Board Airline Representatives. Avvio del procedimento, sospensione dei termini del procedimento avviato con delibera n. 13/2020 e decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali"*, con la quale l'Autorità ha:

- *avviato il procedimento per la risoluzione della controversia, ai sensi del paragrafo 6.3.2 del Modello, relativamente alle citate istanze di cui ai prott. ART 9668/2020 e prot. ART 9748/2020 del 6 luglio 2020;*
- *fissato in quattro mesi, prorogabili di altri due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati, a partire dalla data del 2 luglio 2020, il termine per la conclusione di tale procedimento;*
- *sospeso, sino alla conclusione del procedimento per la risoluzione della controversia, il termine di conclusione del procedimento avviato con la citata delibera n. 13/2020 per la verifica della conformità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023;*

- adottato la decisione provvisoria sull'entrata in vigore dei diritti aeroportuali ai sensi del paragrafo 6.3.4 del Modello;

VISTA

la nota del 30 settembre 2020 (prot. ART 14160/2020 del 1° ottobre 2020), con la quale, nelle more dell'istruttoria per la definizione della controversia, SOGAER ha inviato il documento informativo annuale, di cui al paragrafo 5.2.1., del Modello, dal quale si evince, tra l'altro:

- la diminuzione dei valori relativi allo stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi, nonché degli oneri associati a nuove disposizioni normative/regolamentari;
- l'ottenimento, da parte del gestore, di un nuovo contributo pubblico volto a finanziare l'intervento 4.1 *"Ampliamento rete nastri BHS"*, *"con conseguente effetto positivo sui CAPEX autofinanziati che concorrono alle tariffe attraverso una riduzione degli investimenti autofinanziati"*;
- il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale;

VISTA

la delibera n. 176/2020 del 30 ottobre 2020, recante *"Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto "Mario Mamei" di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023. Istanze di risoluzione della controversia presentate da easyJet Airlines Company Ltd e da IBAR – Italian Board Airline Representatives. Proroga dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 115/2020"*, con la quale l'Autorità ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 7 del dispositivo della delibera n. 115/2020 del 10 luglio 2020;

VISTA

la nota del 30 ottobre 2020 (prot. ART 16967/2020), con la quale l'ENAC ha fornito le *"risultanze dell'attività condotta dalle competenti strutture dell'Ente sull'avanzamento degli interventi e sul raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela ambientale"*;

CONSIDERATO

che easyJet e IBAR non hanno riscontrato la nota del 17 novembre 2020 (prot. ART 18210/2020), con la quale gli Uffici dell'Autorità, ai sensi del paragrafo 6.3.2, punto 4, lettera b), del Modello, hanno chiesto agli istanti di indicare le proprie disponibilità per un'audizione, qualora gli stessi avessero ritenuto opportuno presentare elementi aggiuntivi ai fini del procedimento avviato con la citata delibera n. 115/2020;

VISTI

la nota del 17 novembre 2020 (prot. ART 18208/2020), con la quale gli Uffici dell'Autorità, ai sensi del paragrafo 6.3.2, punto 4, lettera b), del Modello, hanno formulato a SOGAER una ulteriore richiesta di chiarimenti e informazioni di carattere tecnico economico, ed il riscontro del gestore illustrato nel corso di un'audizione in collegamento audiovisivo tenutasi in data 23 novembre 2020 (prot. ART 18749/2020 del 25 novembre 2020) integrato con le note del 25 novembre 2020, del 27 novembre 2020 e del 1° dicembre 2020, acquisite rispettivamente ai prott. ART 18770/2020 del 26 novembre 2020, 18920/2020 del 27 novembre 2020 e 19134/2020 del 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO

che, nelle more dell'istruttoria per la definizione della controversia, SOGAER, in ottemperanza agli impegni assunti nell'ambito della citata audizione del 23 novembre 2020, ha presentato una proposta tariffaria aggiornata acquisita al citato prot. ART 19134/2020 del 2 dicembre 2020 e che la stessa:

- risulta coerente con le informazioni fornite con il citato prot. ART 14160/2020 e illustrate nel corso dell'audizione annuale del 28 ottobre 2020, il cui verbale è stato acquisito ai prott. ART 17058/2020 e 17059/2020 del 2 novembre 2020;
- tiene in considerazione l'aggiornamento dei parametri k , v e ε , di cui al citato paragrafo 5.2.1., del Modello, nonché gli esiti delle risultanze istruttorie ENAC di cui al citato prot. ART 16967/2020;
- risulta migliorativa per l'utenza in quanto dalla stessa emerge un livello dei diritti più contenuto;

VISTA

la nota del 7 dicembre 2020 (prot. ART 19459/2020) con la quale l'ENAC, nel riscontrare la nota del 23 ottobre 2020 (prot. ART 16292/2020):

- con riferimento alle previsioni di traffico, ha evidenziato che "stante il perdurare delle condizioni di incertezza legate all'emergenza epidemiologica del COVID-19, il piano del traffico è stato valutato esclusivamente per verificare che la traslazione, l'eliminazione o la parziale realizzazione di alcuni interventi inizialmente previsti nelle annualità 2020-2023 in altri strumenti di pianificazione approvati da questo Ente, assicurino il mantenimento della certificazione aeroportuale e non comportino alcun disagio all'utenza";
- con riferimento al piano degli interventi, ha confermato "*gli investimenti previsti nel piano quadriennale degli interventi rimodulato*";

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla rivisitazione da parte del gestore dei propri piani di investimento, ed in particolare che:

- ai sensi del capitolo 2, punto 19, del Modello, il piano quadriennale degli interventi deve essere approvato in linea tecnica da ENAC;
- con la citata nota ENAC-PROT-25/05/2020-0051254-P, acquisita al prot. ART 7641/2020 del 27 maggio 2020, l'ENAC ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dal gestore afferente, tra l'altro, al piano quadriennale degli interventi,
- l'ENAC, con la citata nota prot. ART 19459/2020, ha confermato gli investimenti previsti nel piano quadriennale degli interventi rimodulato da SOGAER;
- ai sensi del paragrafo 8,12, del Modello, la proposta definitiva della dinamica tariffaria viene annualmente aggiornata in esito al monitoraggio

annuale in modo da contenere i costi annuali effettivi relativi al parametro tariffario k ;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, che le istanze presentate da easyJet e da IBAR, con riferimento alla rivisitazione da parte del gestore dei propri piani di investimento, non siano accoglibili;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento al confronto con gli utenti sulla revisione del piano quadriennali degli interventi, ed in particolare che:

- la documentazione relativa alla seconda proposta tariffaria condivisa dal gestore con l'utenza, assunta agli atti al citato prot. 7641/2020 del 27 maggio 2020, contenente, tra l'altro, le informazioni sulla revisione del Piano quadriennale degli interventi, è stata oggetto di confronto tra gestore e utenti nell'audizione del 5 giugno 2020;
- con la citata nota ENAC-PROT-25/05/2020-0051254-P, acquisita al prot. ART 7641/2020 del 27 maggio 2020, l'ENAC ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dal gestore afferente, tra l'altro, al piano quadriennale degli interventi,
- l'ENAC, con la citata nota prot. ART 19459/2020, ha confermato gli investimenti previsti nel piano quadriennale degli interventi rimodulato da SOGAER;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, che le istanze presentate da easyJet e da IBAR, con riferimento al confronto con gli utenti sulla revisione del Piano quadriennali degli utenti, non siano accoglibili;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento all'attendibilità delle previsioni di traffico e alla possibilità che l'Autorità prescriva al gestore una deroga temporanea ai meccanismi di sostenibilità del rischio traffico in caso di risultati inferiori alle previsioni elaborate da SOGAER, ed in particolare che:

- SOGAER, con la citata documentazione acquisita al prot. ART 7641/2020, ha dichiarato che le previsioni di traffico elaborate dal gestore tengono conto dell'emergenza epidemiologica in corso, degli assetti pubblici e sociali, della continuità aerea da e per la Regione Sardegna nonché delle indicazioni fornite dai principali vettori di riferimento;
- SOGAER, con la citata nota prot. ART 9683/2020, nel riscontrare la richiesta di chiarimenti degli Uffici prot. ART 9414/2020, ha evidenziato gli elementi di incertezza connessi allo scenario emergenziale COVID-19, e ha rappresentato che la *"richiesta di pesare gli effetti numerici dei dati storici, degli sviluppi attesi alla luce dell'attuale emergenza COVID-19, oltre che dello sviluppo dell'economia, degli assetti politici e sociali, della continuità aerea da e per la Sardegna, nonché della vicenda relativa a Ryanair, non può essere espressa attraverso una semplice e riduttiva formula*

statistico/matematica, in quanto tutti questi elementi devono esser tenuti in debita considerazione con lo stesso peso, al fine di realizzare una stima quanto più attendibile dei futuri scenari di traffico.” e che “oltre alle indicazioni dei nostri principali Vettori di riferimento (Alitalia, Ryanair, Volotea solo per citarne alcuni) abbiamo ipotizzato una ripresa che potrebbe portarci ad un sostanziale riallineamento dei valori di traffico dello scorso 2019 in un orizzonte temporale di 2 anni (2022), con un terzo anno (2023) sostanzialmente in linea con il precedente.”

- con la citata nota ENAC-PROT-25/05/2020-0051254-P, acquisita al prot. ART 7641/2020 del 27 maggio 2020, l'ENAC ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dal gestore afferente, tra l'altro, alle previsioni di traffico, asserendo che *“il Piano del Traffico per il quadriennio 2020-2023, che rappresenta il driver di partenza dell'intero Piano di Sviluppo approvato, risulta coerente con le potenzialità dello scalo e le caratteristiche del bacino di riferimento”*;
- l'ENAC, con la citata nota prot. ART 19459/2020, ha confermato le valutazioni di cui alla citata nota prot. ART 7641/2020;
- ai sensi del paragrafo 5.1.1, punto 1, del Modello, attraverso il confronto durante la procedura di consultazione, il gestore e gli utenti ricercano un accordo sulla revisione dei diritti aeroportuali in relazione agli impegni proposti dal gestore nel documento di consultazione, ivi inclusi i parametri *W* e *Y* di cui alla sostenibilità del rischio traffico;
- con riferimento alla sostenibilità del rischio traffico, di cui al paragrafo 8.13, del Modello, come si evince dal verbale dell'audizione del 5 giugno 2020, assunto agli atti al prot. 8611/2020, la proposta di modifica dei parametri *W* e *Y* formulata da SOGAER, confermata con la citata nota prot. ART. 18920/2020, era subordinata al raggiungimento dell'accordo con gli utenti che, tuttavia, non è stato raggiunto;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, che le previsioni di traffico indicate da SOGAER, anche in considerazione del contesto di incertezza attuale, siano ragionevoli e che le istanze presentate da easyJet e da IBAR, con riferimento alla possibilità che l'Autorità prescriva al gestore una deroga temporanea ai meccanismi di sostenibilità del rischio traffico in caso di risultati inferiori alle previsioni elaborate da SOGAER, non siano accoglibili;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla richiesta all'Autorità di valutare la compatibilità della mancata applicazione da parte di SOGAER del meccanismo delle poste figurative con il principio di trasparenza previsto dalla Direttiva 2009/12/CE, ed in particolare che:

- ai sensi del paragrafo 8.10.3, punto 1, del Modello, è facoltà del gestore, al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, includere le poste figurative (positive o negative) tra i costi ammessi di un prodotto regolato,

al fine di anticipare o posticipare la contabilizzazione di tali costi rispetto all'anno di effettiva competenza;

- nel corso dell'audizione del 23 novembre 2020 (prot. ART 18749/2020 del 25 novembre 2020), SOGAER ha dichiarato che non intende adottare il meccanismo delle poste figurative in quanto:
 - o la società è a prevalente partecipazione pubblica che, come tale, deve rispondere ai vincoli imposti dal legislatore sulla gestione delle perdite;
 - o le società di gestione aeroportuale sono caratterizzate da elevati costi fissi;
 - o il settore, in questo periodo di crisi, non ha beneficiato di adeguati ristori da parte dello Stato;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, che le istanze presentate da easyJet e da IBAR, con riferimento alla richiesta all'Autorità di valutare la compatibilità della mancata applicazione da parte di SOGAER del meccanismo delle poste figurative con il principio di trasparenza previsto dalla Direttiva 2009/12/CE, non siano accoglibili;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla temporanea esclusione delle spese relative all'emergenza COVID- 19, in attesa di determinazioni circa il possibile intervento di fondi pubblici, ed in particolare che:

- ai sensi del paragrafo 8.10.2, punto 3, del Modello, nel corso del monitoraggio annuale, gli oneri non prevedibili all'Anno ponte e sopraggiunti per disposizioni di legge o regolamentari, connessi ai prodotti regolati, sono ammessi a tariffa attraverso il parametro v;
- gli Uffici, con nota prot. 2648/2020, hanno comunicato alle società di gestione aeroportuale la possibilità di rendicontare i costi afferenti alle dotazioni di *termoscanner*, al netto degli eventuali contributi pubblici eventualmente percepiti a tal fine, ai fini dell'ammissibilità in tariffa attraverso il parametro v;
- i costi inseriti dal gestore all'interno del parametro v risultano rispondenti a quanto disposto dal paragrafo 8.10.2, punto 3, del Modello;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, che le istanze presentate da easyJet e da IBAR, con riferimento alla temporanea esclusione delle spese relative all'emergenza COVID- 19, non siano accoglibili;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento all'utilizzo dei *basket* tariffari, ed in particolare che l'adozione degli stessi è consentita, nel rispetto dei principi previsti dal paragrafo 7.2.2, del Modello;

RITENUTO

pertanto, per le motivazioni indicate, che l'istanza presentata da easyJet, con riferimento all'utilizzo dei meccanismi dei *basket* tariffari, non debba ritenersi accoglibile;

- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla prescrizione al gestore di una riformulazione tariffaria e di una nuova consultazione, ed in particolare che le istanze presentate da easyJet e da IBAR, con riferimento ai profili precedentemente esposti, non siano accoglibili;
- RITENUTO** pertanto, per le motivazioni indicate, che l'istanza presentata da easyJet, con riferimento alla prescrizione al gestore di una riformulazione tariffaria e di una nuova consultazione, in relazione alle questioni sollevate, non debba ritenersi accoglibile;
- VISTO** il paragrafo 6.3.5, punto 2, del Modello, che prevede che la decisione dell'Autorità sia orientata al ripristino dell'allineamento del livello dei diritti o del sistema dei diritti ai principi e ai criteri alla base del Modello;
- CONSIDERATO** pertanto opportuno valutare congiuntamente, anche per esigenze di economicità del procedimento, la controversia di cui al procedimento avviato con delibera n. 115/2020 nonché la conformità al Modello di cui al procedimento avviato con delibera n. 13/2020;
- RITENUTO** pertanto, di riattivare il procedimento di conformità al Modello avviato con delibera n. 13/2020 e sospeso con delibera n. 115/2020;
- CONSIDERATO** che la proposta tariffaria aggiornata presentata da SOGAER acquisita al citato prot. ART 19134/2020 del 2 dicembre 2020:
- risulta coerente con le informazioni fornite con il citato prot. ART 14160/2020 e illustrate nel corso dell'audizione annuale del 28 ottobre 2020, il cui verbale è stato acquisito ai prott. ART 17058/2020 e 17059/2020 del 2 novembre 2020;
 - tiene in considerazione l'aggiornamento dei parametri k , v e ϵ , di cui al citato paragrafo 5.2.1., del Modello, nonché gli esiti delle risultanze istruttorie ENAC di cui al citato prot. ART 16967/2020;
 - risulta migliorativa per l'utenza in quanto dalla stessa emerge un livello dei diritti più contenuto;
- CONSIDERATO** che, al fine della conformità al Modello, risulta tuttavia necessario che SOGAER provveda all'elaborazione di una proposta tariffaria emendata in considerazione dei seguenti aspetti, emersi dall'istruttoria svolta:
- a) ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8.5., punto 4, lettera b), del Modello:
- a.1) l'ammontare dei crediti commerciali deve essere considerato nel limite del 25% dei costi regolatori ammessi per singolo prodotto all'anno base, questi ultimi inclusivi del costo del capitale;
 - a.2) una volta allocati i crediti ed i debiti il gestore deve procedere al calcolo del relativo saldo per singolo prodotto;

- b) ai sensi del paragrafo 8.3.1., punto 1, del Modello, che richiama i punti 49, 54 e 64 delle Linee guida ENAC approvate con decreto interministeriale n. 231 del 17 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n 42 del 20 febbraio 2009 per la costruzione della contabilità regolatoria il gestore si deve basare su alcuni principi, tra cui quello di pertinenza;
- c) ai sensi del paragrafo 8.4.2, del Modello, il gestore deve determinare le variazioni annue del canone di concessione aeroportuale, per ciascuna annualità del periodo tariffario, in base alla metodologia di calcolo prevista dal Decreto inter-dirigenziale 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.;
- d) ai sensi del paragrafo 7.2.2, punto 1, del Modello, il gestore deve avere cura di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 80, comma 1, del d.l. 1/2012, tra cui i principi di ragionevolezza e di non discriminazione, anche attraverso l'adozione delle medesime soluzioni regolatorie di cui alla definizione del sistema tariffario 2016-2019;

RITENUTO pertanto che la conformità della proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, aggiornata da SOGAER con la documentazione di cui al citato prot. ART 19134/2020 e valutata rispetto al Modello, risulti condizionata all'applicazione di correttivi e prescrizioni in relazione ai rilevati profili;

CONSIDERATO che, con la nota degli Uffici, prot. 4871/2020, il termine di conclusione della procedura di consultazione è stato fissato al 15 giugno 2020, sulla base della delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020;

VISTA la relazione istruttoria prodotta dagli Uffici ed acquisita agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. le istanze per la risoluzione della controversia presentate da easyJet Europe GmbH, easyJet Switzerland SA, easyJet Airline Co. Ltd (di seguito: easyJet) in data 2 luglio 2020 e assunta agli atti dell'Autorità al prot. 9668/2020 del 3 luglio 2020, e da IBAR– Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR) in data 3 luglio 2020 e assunta agli atti dell'Autorità al prot. 9748/2020 del 6 luglio 2020 non sono accolte per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. la chiusura, nei termini di cui in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, del procedimento per la risoluzione della controversia relativa al mancato accordo sui diritti aeroportuali dell'Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas - periodo tariffario 2020-2023, di cui alla delibera n. 115/2020 del 10 luglio 2020;
3. la riattivazione del procedimento avviato con delibera n. 13/2020 per la conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017 della proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto "Mario Mameli" di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023 sospeso con delibera n.115/2020;

4. si prescrive a Società Gestione Aeroporto S.p.A. (di seguito: SOGAER), di:
- a) mantenere in via temporanea fino al 30 aprile 2021 il livello dei diritti attualmente in vigore;
 - b) ricalcolare il livello dei diritti per il 2020-2023, rispetto alla proposta tariffaria presentata in data 1° dicembre 2020 ed acquisita al prot. ART 19235/2020 del 2 dicembre 2020, e allegata alla presente come parte integrante e sostanziale (allegato 1), tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
 - b.1) con riguardo all’allocazione degli investimenti, gli interventi denominati “*redazione master plan*” (rif. scheda A: 8.3) e “*studi di supporto master plan*” (rif. scheda A: 8.3.1) devono essere allocati nel rispetto del principio di pertinenza;
 - b.2) con riguardo al saldo tra crediti verso clienti e debiti verso fornitori:
 - b.2.I) l’ammontare dei crediti commerciali deve essere considerato nel limite del 25% dei costi regolatori ammessi per singolo prodotto all’anno base, questi ultimi inclusivi del costo del capitale;
 - b.2.II) tale saldo deve essere computato all’interno del capitale investito netto all’anno base anche se assume valore negativo;
 - b.3) con riguardo al canone di concessione aeroportuale, le relative variazioni devono essere definite, per ciascuna annualità del periodo tariffario, in base alla metodologia di calcolo prevista dal Decreto inter-dirigenziale 30 giugno 2003 e ss.mm.ii;
 - b.4) con riguardo ai meccanismi di basket tariffari, qualora il gestore intenda mantenerne l’adozione, devono essere rispettati i principi di cui all’art. 80 comma 1 del d.l. n.1/2012, tra cui quelli di ragionevolezza e di non discriminazione;
 - c) pubblicare sul proprio sito *web*, e contestualmente trasmettere agli utenti aeroportuali ed all’Autorità, la proposta tariffaria, corretta in conformità a quanto previsto al punto 2, lettera b), entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera;
 - d) ricalcolare il livello dei diritti per l’intero periodo tariffario, adottando i correttivi imposti dall’Autorità e conseguenti alla proposta emendata, elaborata in ottemperanza al punto 2, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dal 1° maggio 2021, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario di cui trattasi;
 - e) effettuare entro il 31 dicembre 2021 – come previsto al paragrafo 5.1.4, punto 6, del Modello – l’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all’applicazione dei correttivi imposti dall’Autorità al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra il 25 luglio 2020 ed il 30 aprile 2021, in conformità a quanto indicato al paragrafo 6.3.6, punto 4 del Modello;
 - f) fornire all’utenza dell’aeroporto, in occasione della prima audizione annuale condotta ai sensi del paragrafo 5.2 del Modello, e nell’ambito del Documento informativo annuale, oltre alle ordinarie comunicazioni, un’ampia e documentata informazione riguardo:
 - f.1) alla proposta tariffaria emendata, con aggiornamento del livello dei diritti ai correttivi imposti dall’Autorità, e con entrata in vigore a partire dal 1° maggio 2021;

f.2) alla modalità di recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo) che il gestore adotterà in ragione dell'applicazione, al calcolo del livello dei diritti per il periodo intercorrente fra la data di effettiva entrata in vigore ed il 30 aprile 2021, dei correttivi imposti dall'Autorità;

5. l'inottemperanza a quanto prescritto al punto 4 è sanzionabile da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6. la presente delibera è comunicata contestualmente a SOGAER, a easyJet e a IBAR;

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 17 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)